

Legge regionale 07 novembre 2019 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

Art. 10

(Coordinamento degli strumenti di pianificazione)

1. Per i Comuni i criteri di valutazione del rischio di incendio boschivo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), costituiscono elementi di riferimento per la redazione degli strumenti urbanistici che saranno adottati dopo l'approvazione del Piano regionale antincendio boschivo di cui all'articolo 7.